



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 6 settembre 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 659-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 agosto 1971, n. 685.

Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione.
Pag. 5570

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 marzo 1971, n. 686.

Norme di attuazione degli articoli 47, 48 e 49 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sul nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali
Pag. 5571

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 aprile 1971, n. 687.

Regolamento per gli automezzi in uso alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari di 1^a categoria.
Pag. 5573

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 maggio 1971, n. 688.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino
Pag. 5574

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 giugno 1971, n. 689.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma
Pag. 5575

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 maggio 1971.

Ricostituzione della commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor civile
Pag. 5576

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore molitorio e della pastificazione operanti nella provincia di Roma
Pag. 5576

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1971.

Determinazione delle tabelle merceologiche previste dalla legge 11 giugno 1971, n. 426
Pag. 5577

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici:

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Venaria Reale
Pag. 5578

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Tricarico
Pag. 5578

Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: Esito di ricorso
Pag. 5578

Ministero delle finanze:

Avviso di rettifica
Errata-corrigere
Pag. 5578

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Paglieta (Chieti) alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli
Pag. 5578

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Forezza (Potenza) alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli
Pag. 5578

Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario.
Pag. 5578

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa: Concorso per titoli per l'ammissione di sessanta guardiamarina, venticinque sottotenenti del genio navale, quindici sottotenenti delle armi navali, due sottotenenti medici, quindici sottotenenti di commissariato militare marittimo e venti sottotenenti delle capitanerie di porto alla ferma volontaria di anni cinque.

Pag. 5579

Ministero della sanità: Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1970

Pag. 5580

Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti.

Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle Regioni».

Art. 2.

L'articolo 43 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio generale si compone di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, e designati:

a) uno, che assume le funzioni di presidente, dai Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

b) due dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) sei dal Ministro per il tesoro, dei quali: uno indicato dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale; uno indicato dall'Associazione nazionale aziende ordinarie di credito; uno indicato dall'Associazione nazionale fra le casse di risparmio italiane; uno indicato dall'Associazione nazionale delle banche popolari; uno indicato dall'Ente nazionale per le casse rurali ed artigiane; uno indicato dagli istituti partecipanti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418;

d) uno dal comitato centrale dell'artigianato di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

e) cinque dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, in rappresentanza delle categorie artigiane.

I membri del Consiglio generale non possono far parte dei consigli di amministrazione e delle direzioni degli istituti e delle aziende di credito di cui all'articolo 35.

I membri del Consiglio generale durano in carica tre anni. In caso di vacanza, le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio».

Art. 3.

L'articolo 44 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio generale:

a) fissa, in conformità dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le direttive da osservare per le operazioni che la Cassa è autorizzata a compiere ai sensi del precedente articolo 34;

b) designa gli otto membri del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 45, lettera d);

c) designa due sindaci effettivi ed uno supplente, ai sensi dell'articolo 48;

d) nomina due membri del comitato previsto all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, scegliendoli tra i componenti del Consiglio generale stesso designati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in rappresentanza delle categorie artigiane di cui alla lettera e) del precedente articolo 43;

e) nomina i rappresentanti della Cassa in seno ai comitati tecnici regionali di cui al precedente articolo 37;

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 agosto 1971, n. 685.

Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« E' istituito presso la Cassa un fondo per il corso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35.

Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:

a) dai conferimenti dello Stato;

b) dai conferimenti delle Regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole Regioni conferenti;

c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima, ai sensi del successivo articolo 39;

d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.

I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le concessioni del contributo, nel limite dei *plafonds* stabiliti ai sensi del successivo articolo 44, lettera i), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di Regione e composti:

da un rappresentante della Regione, il quale assume le funzioni di presidente;

da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860;

da un rappresentante della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.

f) approva annualmente il bilancio della Cassa e fissa, pure annualmente, gli emolumenti ai membri del consiglio di amministrazione, del collegio dei sindaci e del comitato di cui all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068;

g) stabilisce annualmente la percentuale delle operazioni effettuate da ciascun istituto od azienda di credito di cui all'articolo 35, che la Cassa potrà assumere al riscontro;

h) stabilisce, in conformità ai limiti ed alle modalità determinati con decreto del Ministro per il tesoro ai sensi del precedente articolo 37, le norme regolamentari per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi;

i) determina annualmente, in base alle disponibilità del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi e sentiti i comitati tecnici regionali di cui al precedente articolo 37, *plafonds* di contributi per regioni».

Art. 4.

L'articolo 45 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione si compone di undici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, e designati:

a) uno, che assume le funzioni di presidente, dai Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

b) uno, dal Ministro per il tesoro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) uno dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) otto dal Consiglio generale della Cassa, anche al di fuori dei propri componenti, comprendendovi quattro rappresentanti delle categorie artigiane, un rappresentante degli istituti di credito di diritto pubblico, un rappresentante delle banche popolari, un rappresentante delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di prima categoria e un rappresentante delle casse rurali ed artigiane.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni. In caso di vacanza, le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio. Ad essi si applicano le incompatibilità stabilite per i membri del Consiglio generale dall'articolo 43 ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, è sostituito dal seguente:

« Il fondo centrale di garanzia è amministrato da un comitato composto: dal presidente e dal vice presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, i quali assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di vice presidente del comitato; dal direttore generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane; da un rappresentante del Ministero del tesoro; da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; da due membri del consiglio generale della Cassa per il

credito alle imprese artigiane, nominati in rappresentanza delle categorie artigiane ai sensi dell'articolo 44, lettera d), della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ».

Art. 6.

Il consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane attualmente in carica decade il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine si procede alla nomina del nuovo consiglio generale ai sensi del precedente articolo 2.

Il consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane attualmente in carica decade il centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine si procede alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione ai sensi del precedente articolo 4.

Fino alla costituzione dei singoli comitati tecnici regionali di cui al precedente articolo 1, le concessioni del contributo nel pagamento degli interessi sono deliberate dal consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI
— GAVA

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 marzo 1971, n. 686.

Norme di attuazione degli articoli 47, 48 e 49 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sul nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 50, comma secondo, della legge 14 agosto 1967, n. 800, sul nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa col Ministro per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

Il collocamento del personale di cui all'art. 47 della legge 14 agosto 1967, n. 800, anche se costituito in complessi, ivi compreso il personale specificato nel terzo comma dell'art. 48 della legge stessa, da utilizzare per la realizzazione di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto, sia in Italia che all'estero, quale che sia la natura del rapporto di lavoro da instaurare, è stabilito su base nazionale ed è demandato all'ufficio spe-

cale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, ed alle sue sezioni.

Il collocamento degli impiegati, degli operai e, comunque, dei lavoratori in genere, da avviare al lavoro per la realizzazione di dette manifestazioni, è effettuato dagli uffici e con le modalità di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

Art. 2.

Il personale di cui al primo comma del precedente articolo, che intende essere assunto, scritturato o comunque utilizzato dalle amministrazioni, enti ed istituzioni indicati nell'art. 47 della legge 14 agosto 1967, n. 800, nonché da provati datori di lavoro, per la realizzazione di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di ballo, deve iscriversi nelle liste costituite dal servizio scrittura istituito presso l'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo e le sue sezioni. In liste particolari di detto servizio sono iscritti i complessi regolarmente costituiti.

Le iscrizioni di cui al precedente comma sono effettuate dal citato ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, servizio scrittura, a seguito di domanda dei singoli interessati, redatta in carta semplice e, se trattasi di complessi, a seguito di analoga domanda di chi ha costituito il complesso, sottoscritta da tutti i componenti il complesso medesimo.

I richiedenti devono corredare la domanda di iscrizione di una propria fotografia formato tessera e devono specificare, nella domanda stessa, le proprie generalità, l'età, la qualifica, nonché la località di abituale loro residenza. Essi devono, comunque, fornire ogni utile indicazione perché possano essere agevolmente e direttamente reperiti in qualsiasi momento.

Ogni variazione concernente le indicazioni di cui al precedente comma deve essere tempestivamente notificata, a cura degli interessati, all'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, servizio scrittura.

Art. 3.

Gli artisti lirici, concertisti e corali, i tecnici, orchestrali e ballerini, ove risiedano in località non sede dell'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o delle sue sezioni, possono rivolgersi, onde ottenere la iscrizione nelle liste di cui al primo comma dell'articolo precedente, a qualsiasi ufficio provinciale del lavoro che, in tal caso, trasmette immediatamente la domanda di iscrizione alla sede di Roma dell'ufficio speciale, previo accertamento della conformità della medesima alle disposizioni di cui al predetto articolo.

Art. 4.

L'iscrizione nelle liste di cui all'art. 48 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è comprovata da apposito certificato rilasciato, all'atto della iscrizione, agli interessati dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, servizio scrittura.

Ove i titolari del certificato, di cui al precedente comma, non intendano mantenere la propria iscrizione nelle liste, devono darne immediata comunicazione all'ufficio predetto.

Art. 5.

Chiunque intende assumere, scritturare o comunque utilizzare il personale di cui al primo comma dell'art. 1, per la realizzazione delle manifestazioni indicate nello stesso articolo, deve, tempestivamente, richiedere detto personale all'ufficio speciale per il collocamento dello spettacolo, servizio scrittura, in una qualsiasi delle località ove ha sede l'ufficio stesso.

La domanda di avviamento, sia la stessa numerica o nominativa, deve, comunque, specificare la natura della manifestazione, il luogo della sua realizzazione, la data di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro che si intende instaurare con il personale richiesto.

Le variazioni concernenti i dati predetti, anche se successive all'avviamento, devono essere immediatamente comunicate all'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, servizio scrittura.

La richiesta di avviamento al lavoro relativa ai complessi indicherà, oltre ai dati necessari per la individuazione del complesso, anche il nominativo dei singoli componenti.

In nessun caso potrà essere rilasciato il nulla osta di cui alla lettera c) dell'art. 47 della legge 14 agosto 1967, n. 800, se il personale numericamente e nominativamente richiesto, non risulti iscritto nelle liste previste dal primo comma dell'art. 48 della legge stessa.

I contratti devono essere depositati a cura degli organizzatori delle manifestazioni presso l'ufficio di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6.

In deroga a quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, gli organizzatori delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di ballo per la utilizzazione dei cantanti primari e comprimari, concertisti, solisti, direttori d'orchestra, registi, scenografi, coreografi, ballerini solisti non sono tenuti a depositare presso l'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, servizio scrittura, i contratti di scrittura ad essi relativi nel caso che intendano avallarsi della facoltà di cui al terzo comma dell'articolo 48 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sempreché non trattasi di manifestazione sovvenzionata.

Art. 7.

Ai fini del rilascio del certificato di cui al terzo comma dell'art. 49 della legge 14 agosto 1967, n. 800, i responsabili delle manifestazioni sono tenuti ad indicare all'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, servizio scrittura, tutte le notizie atte alla individuazione delle manifestazioni per le quali si richiede il suddetto certificato, specificando il periodo di tempo e il luogo in cui le stesse sono state svolte. Essi devono, comunque, inviare al predetto ufficio l'elenco nominativo del personale utilizzato, distinto per qualifica.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale comunica al Ministero del turismo e dello spettacolo, ai fini della eventuale emanazione del provvedimento di cui al secondo comma dell'art. 49 della legge 14 agosto 1967, n. 800, l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 48 della legge stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1971

SARAGAT

COLOMBO — DONAT-CATTIN
— MATTEOTTI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1971

Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 33. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 aprile 1971, n. 687.

Regolamento per gli automezzi in uso alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari di 1^a categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'autovettura di rappresentanza per i capi delle rappresentanze diplomatiche e per i capi dei consolati generali di 1^a classe è assegnata dal Ministero degli affari esteri che ne sceglie la marca e il tipo.

La disponibilità dell'uso dell'autovettura assegnata ai capi di rappresentanza diplomatica compete anche all'incaricato d'affari *ad interim*.

La disponibilità dell'uso dell'autovettura assegnata ai capi dei consolati generali di 1^a classe compete anche al reggente il consolato generale.

Le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché all'assicurazione dell'autovettura di rappresentanza sono a carico dello Stato, con esclusione di quelle inerenti al carburante ed ai lubrificanti che restano a carico di chi ha la disponibilità dell'autovettura, secondo le disposizioni dei precedenti commi.

Per le spese di carattere straordinario deve essere richiesta e rilasciata di volta in volta la preventiva autorizzazione del Ministero, salvi i casi di urgenza.

Art. 2.

L'automezzo di servizio (autovettura od autoveicolo) per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di 1^a categoria è assegnato dal Ministero che ne sceglie la marca ed il tipo in relazione alle esigenze di servizio. Esso dovrà di norma, essere adatto al trasporto di persone e di cose. Qualora il trasporto di persone sia prevalente, è assegnata una normale autovettura.

Nei casi in cui debba essere assegnato, per accertate esigenze di servizio, più di un automezzo, il Ministero determinerà la marca ed il tipo in relazione allo specifico uso cui essi devono sopperire.

Il Ministero, ove ne riconosca l'opportunità e la convenienza, può disporre che le delegazioni diplomatiche speciali si avvalgano di automezzi di servizio assegnati alle rappresentanze diplomatiche o agli uffici consolari di 1^a categoria del Paese in cui le delegazioni stesse sono istituite o, se più conveniente, del Paese limitrofo.

Le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché all'assicurazione degli automezzi di servizio, comprese quelle di carburante e di lubrificanti, sono a carico dello Stato.

Per le spese di carattere straordinario si applica la procedura prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 3.

La sostituzione degli automezzi è disposta, a giudizio discrezionale del Ministero, quando essi non siano più rispondenti alle esigenze del servizio per il grado di usura o per altra causa.

La sostituzione degli automezzi può avvenire di norma, dopo tre anni per le autovetture di rappresentanza e dopo cinque anni per gli automezzi di servizio dalla data di acquisto dell'automezzo da sostituire.

La sostituzione degli automezzi può aver luogo mediante cessione in permuta dell'automezzo. In tal caso non si applica il disposto degli articoli 53 e 98 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, salvo per quanto riguarda il versamento nelle casse dello Stato, come entrate eventuale del prezzo dell'automezzo ceduto.

Art. 4.

Il Ministero può disporre il trasferimento di automezzi tra le rappresentanze diplomatiche, tra gli uffici consolari di 1^a categoria, ovvero da una rappresentanza diplomatica ad un ufficio consolare di 1^a categoria e viceversa, tenendo presenti le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3.

Art. 5.

Gli automezzi sono iscritti negli inventari dei beni mobili all'estero a cura della Direzione generale del personale del Ministero, ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché, a cura di colui che esercita le funzioni di consegnatario dell'ufficio all'estero a norma del citato decreto, nell'inventario dei beni mobili di pertinenza dell'amministrazione.

Il consegnatario di cui al precedente comma provvede alla conservazione ed alla manutenzione degli automezzi assegnati dal Ministero, secondo le istruzioni dallo stesso impartite.

Art. 6.

Gli automezzi sono assicurati contro tutti i rischi derivanti dal trasporto e da responsabilità civile, nonché contro i rischi per furto, incendio, danni all'automezzo e al conducente.

Le condizioni di assicurazione sono sottoposte alla approvazione del Ministero anche per quanto riguarda i contratti ad integrazione di rapporti assicurativi obbligatoriamente previsti per gli stessi rischi, dalla legislazione locale.

Art. 7.

Le disposizioni del presente regolamento non incidono sulla possibilità di provvedere al noleggio di mezzi di trasporto per particolari esigenze, ivi compresa quella in cui non siano comunque utilizzabili gli automezzi in assegnazione.

L'autorizzazione al noleggio è data caso per caso dal Ministero.

Art. 8.

Sono abrogati gli articoli dal 57 al 61 del regolamento per gli immobili ed i mobili patrimoniali dello Stato adibiti ad uso delle rappresentanze all'estero, approvato con regio decreto 6 gennaio 1928, n. 113.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1971

SARAGAT

COLOMBO — MORO —
FERRARI ACCPADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1971

Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 16. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 maggio 1971, n. 688.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º novembre 1959, n. 1388, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 17: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

Diritto fallimentare;
Diritto industriale;
Teoria generale del processo;
Istituzioni di diritto pubblico;
Istituzioni di diritto penale;
Criminologia.

Art. 20, relativo alle norme per gli esami di laurea è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta su un tema approvato dal professore della materia.

La materia della dissertazione scritta deve essere compresa fra gli insegnamenti della facoltà ».

Art. 23, relativo all'ammissione di laureati di altre discipline ai corsi di laurea della facoltà di giurisprudenza è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Coloro che siano forniti di altra laurea o diploma di studi superiori possono essere iscritti, a giudizio della facoltà, ad un anno di corso non oltre il secondo, salvo i laureati in scienze politiche che vengono ammessi al terzo anno del corso di laurea in giurisprudenza, i laureati in giurisprudenza che vengono ammessi al terzo anno del corso di laurea in scienze politiche, e i laureati in economia e commercio che vengono ammessi al terzo anno sia dell'uno che dell'altro corso di laurea ».

Art. 27: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica — indirizzo inorganico chimico-fisico — sono aggiunti i seguenti:

Spettroscopia molecolare;
Chimica dei composti di coordinazione.

Art. 35, relativo all'esame di laurea dei vari corsi della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari da lui seguiti.

Per la laurea in chimica lo studente dovrà sostenere un colloquio di cultura generale su argomenti di chimica inorganica, chimica organica, chimica fisica e chimica analitica ».

Art. 36, relativo al corso di laurea in farmacia è modificato nel senso che gli insegnamenti complementari di « Chimica bromatologica » e di « Chimica delle fermentazioni » mutano denominazione rispettivamente in quelle di « Chimica degli alimenti » e di « Chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale »; e che viene aggiunto l'insegnamento complementare di « Chemioterapia ».

Art. 38, relativo all'esame di laurea in farmacia è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta approvata dal professore che ne ha assegnato il tema e di argomenti di cultura generale ad essa attinenti ».

Art. 39: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è aggiunto quello di:

Chemioterapia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, il *Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 9. — PASQUALUCCI

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 giugno 1971, n. 689.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 20: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

Diritto internazionale privato e processuale;
Organizzazione internazionale.

Art. 66: All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

Storia dell'arte antica;
Archeologia cristiana;
Museografia;
Lingua inglese;
Psicolinguistica;
Metodologia dell'insegnamento linguistico;
Storia della lingua latina;
Storia del cristianesimo;
Filosofia della religione;
Filologia ibero-romanza;
Letteratura umanistica;
Geografia regionale.

Art. 67: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

Storia dell'arte antica;
Archeologia cristiana;
Museografia;
Lingua inglese;
Psicolinguistica;
Metodologia dell'insegnamento linguistico;
Storia della lingua latina;
Storia del cristianesimo;
Filosofia della religione;
Filologia ibero-romanza;
Letteratura umanistica;
Geografia regionale.

Art. 68: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

Storia dell'arte antica;
Archeologia cristiana;
Museografia;
Lingua inglese;
Psicolinguistica;
Metodologia dell'insegnamento linguistico;
Storia della lingua latina;
Storia del cristianesimo;
Filosofia della religione;
Filologia ibero-romanza;
Letteratura umanistica;
Geografia regionale.

Art. 87: è modificato nel senso che l'istituto di botanica con annesso orto, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, viene scisso in due distinti istituti con le denominazioni: « Istituto di botanica » e « Istituto dell'orto botanico ».

Art. 110: all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di farmacia sono aggiunti i seguenti:

Istituto di fisiologia generale;
Istituto di chimica biologica.

Art. 112: è modificato nel senso che è abrogata la propedeuticità che prevede che non si può sostenere l'esame di igiene se non si sono superati gli esami di fisiologia generale, chimica generale ed inorganica e chimica organica. E' abolita inoltre la propedeuticità dell'esame di fisiologia generale nei riguardi di fisica e di anatomia umana.

Art. 380 (ex 369), relativo alla scuola di perfezionamento in filosofia e di preparazione all'insegnamento filosofico è modificato nel senso che è aggiunto il seguente comma:

« Gli iscritti all'uno o all'altro dei due indirizzi possono chiedere la biennalizzazione di due insegnamenti — con facoltà di dare esami annuali — fermo restando il numero minimo di cinque esami per l'indirizzo a) e di quattro esami per l'indirizzo b). »

Art. 382 (ex 371): è aggiunto il seguente comma:

« Nel biennio devono sostenersi almeno cinque esami da scegliersi fra gli insegnamenti sopraindicati ».

Art. 383 (ex 372): il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nel biennio devono sostenersi almeno quattro esami — due per ogni anno di iscrizione — da scegliersi fra gli insegnamenti sottoindicati ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1971

Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 8. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 maggio 1971.

Ricostituzione della commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13;

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1966 (registro n. 34 Interno, foglio n. 218), con il quale venne costituita, per un quadriennio, la commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor civile, e successive modificazioni;

Considerato che occorre provvedere, a norma dell'ultimo comma dell'art. 7 della citata legge, alla ricostituzione della predetta commissione per un ulteriore quadriennio;

Viste le designazioni all'uopo pervenute;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor civile è composta come segue:

Presidente:

1) Di Milia dott. Antonio, prefetto di 1^a classe in servizio al Ministero dell'interno.

Membri:

2) Bargellini on. prof. Piero Francesco, senatore, designato dal Presidente del Senato;

3) Perdonà on. prof. Valentino, deputato, designato dal Presidente della Camera;

4) Jervolino on. dott.ssa Maria, designata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

5) Gallinari dott. Vincenzo, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

6) Vinciguerra Enrico, generale di brigata s.p. dei carabinieri, a disposizione, designato dal Ministro per la difesa;

7) Monaco di Longano Antonio, ammiraglio sq. (a), designato dal presidente della fondazione Carnegie.

Esercita le funzioni di segretario della commissione il dott. Emanuele Giordano, consigliere dell'Amministrazione civile dell'interno.

I componenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) sono nominati sino alla fine della legislatura in corso.

Il Ministro per l'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1971

SARAGAT

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1971
Registro n. 16 Interno, foglio n. 27

(7938)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore molitorio e della pastificazione operanti nella provincia di Roma.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGLIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore molitorio e della pastificazione operanti nella provincia di Roma si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore molitorio e della pastificazione operanti nella provincia di Roma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1^o marzo 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA
(8043)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1971.

Determinazione delle tabelle merceologiche previste dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 giugno 1971, n. 426, recante norme sulla disciplina del commercio;

Visto, in particolare, l'art. 37 che demanda al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato la determinazione delle tabelle merceologiche alle quali deve conformarsi il rilascio delle autorizzazioni;

Considerato che, a norma di legge, è necessario conseguire, con la determinazione delle tabelle merceologiche, il massimo raggruppamento delle voci;

Sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria dei commercianti a posto fisso, degli ambulanti e delle cooperative di consumo;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle merceologiche alle quali deve conformarsi il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sono contenute nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 12, secondo comma, della legge, sono generi di largo e generale consumo quelli indicati nelle tabelle merceologiche I, II, III, VI e IX dell'allegato al presente decreto.

Art. 3.

Le autorizzazioni alla vendita non possono limitare il contenuto merceologico delle tabelle cui esse si riferiscono.

E' consentito il rilascio, per un medesimo punto di vendita, dell'autorizzazione per più tabelle merceologiche, fatti salvi i divieti di legge.

Art. 4.

Chi ha ottenuto l'autorizzazione per una o più tabelle merceologiche è autorizzato a porre in vendita tutte le merci che siano comprese, in base agli usi generali e locali del commercio, nelle categorie in esse indicate, fatti salvi i divieti di legge.

La specifica indicazione di un prodotto in una tabella non esclude che esso possa essere posto in vendita anche in base ad una tabella diversa, secondo la norma prevista nel comma precedente.

Art. 5.

Chi richiede l'autorizzazione per la tabella merceologica XIV deve specificare nella domanda i prodotti che interde porre in vendita.

Analoga specificazione deve essere contenuta nel provvedimento di autorizzazione.

Art. 6.

L'autorizzazione relativa alla vendita dei prodotti surgelati deve essere rilasciata ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 32.

E' altresì consentita la vendita dei prodotti surgelati, ai sensi della legge predetta, negli esercizi autorizzati alla vendita dei prodotti compresi nelle tabelle I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.

Art. 7.

Colui che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto svolga un'attività di vendita al pubblico, al minuto, ha diritto di ottenere l'autorizzazione per le tabelle merceologiche nelle quali siano comprese le merci che sono oggetto dell'attività di vendita in base alle tabelle merceologiche precedentemente in vigore.

Colui che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto svolga un'attività di vendita, oltre che di merci previste da altre tabelle, anche di prodotti previsti dalla sola tabella II, è autorizzato a porre in vendita, dei prodotti di detta tabella, solo quelli che già formavano oggetto della sua attività, senza pregiudizio dell'applicazione dell'art. 3, secondo comma, del presente decreto.

Nel caso previsto dal precedente comma l'autorizzazione rilasciata reca una speciale annotazione relativa all'aggiunta delle voci merceologiche corrispondenti ai prodotti della tabella II, dei quali viene consentita la continuazione della vendita. La validità della detta annotazione cessa alla data del 31 dicembre 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1971

Il Ministro: GAVA

ALLEGATO

TABELLE MERCEOLOGICHE

- I. — Prodotti alimentari freschi e comunque conservati, compresi il pane, il latte e i derivati e le bevande, anche alcoliche (esclusi soltanto i prodotti ittici freschi, i prodotti ortofrutticoli freschi, le carni fresche e congelate di tutte le specie animali, le carni equine e quelle di bassa macelleria e la pasticceria fresca).
- II. — Carni di tutte le specie animali (escluse quelle equine e di bassa macelleria) fresche, conservate e comunque preparate e confezionate - frattaglie - salumi - uova.
- III. — Carni e frattaglie congelate di ogni specie animale, escluse quelle equine e quelle di bassa macelleria uova.
- IV. — Carni e frattaglie equine fresche e comunque preparate, conservate e confezionate.
- V. — Prodotti ittici freschi e comunque conservati.
- VI. — Prodotti ortofrutticoli freschi e comunque conservati - bevande, anche alcoliche - altri prodotti alimentari comunque conservati - olii e grassi alimentari - uova.
- VII. — Pasticceria fresca e conservata - gelati - dolciumi freschi e conservati - bevande, anche alcoliche.
- VIII. — Prodotti alimentari e non alimentari per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati (trattasi di tutti i prodotti commercializzati, ad eccezione delle carni e frattaglie congelate di cui alla tabella III, delle carni e frattaglie equine di cui alla tabella IV e delle carni di bassa macelleria).
- IX. — Articoli di vestiario confezionati (esclusi i prodotti dell'artigianato e dell'alta moda e gli accessori di abbigliamento).
- X. — Articoli tessili, compresi quelli per l'arredamento della casa - prodotti tessili dell'artigianato e dell'alta moda - accessori di abbigliamento.
- XI. — Calzature e articoli in pelle e in cuoio.
- XII. — Mobili - articoli casalinghi - elettrodomestici - apparecchi radio e televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio - materiale elettrico.
- XIII. — Macchine, attrezzi e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato.
- XIV. — Prodotti altri (trattasi di una o più categorie merceologiche, tra quelle non comprese nelle tabelle precedenti).

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Venaria Reale

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 18 agosto 1971, n. 3577, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Venaria Reale.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765, e 19 novembre 1968, n. 1187.

(8026)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Tricarico

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1971, n. 1680, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Tricarico (Matera).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(8063)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 16 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1971, registro n. 312 Monopoli, foglio n. 6, è stato respinto il ricorso straordinario espresso dalla signora Adrialda Smerieri ed altri avverso il provvedimento istitutivo di una tabaccheria in La Spezia, via Vittorio Veneto.

(8064)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nella tabella dei dazi applicabili dal 1º aprile 1971 all'11 aprile 1971 all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. n. 1059/69) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 21 luglio 1971, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 4532, colonna 3 (denominazioni delle merci) voce doganale 17.04-D: leggere «D. altri (c)» invece di «D. altri (d)».

(8040)

Errata-corrige

Nella tabella dei dazi applicabili dal 12 aprile 1971 al 30 giugno 1971 all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. n. 1059/69), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 22 luglio 1971, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 4593: colonna 2 v. d. 19.08-B-III-b-2 leggere il numero di statistica «51» invece di «15».

(8055)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Paglieta (Chieti) alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Paglieta (Chieti) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Paglieta (Chieti) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 agosto 1971

Il Governatore: CARLI

(7959)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Forezza (Potenza) alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Forezza (Potenza) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Forezza (Potenza) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 agosto 1971

Il Governatore: CARLI

(7960)

Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonché l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

1) Il sig. Giovanni Pasella Marini è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Calangianus (Sassari);

2) Il sig. Emilio Floris è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nughedu San Nicolò (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 agosto 1971

Il Governatore: CARLI

(7961)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per titoli per l'ammissione di sessanta guardia-marina, venticinque sottotenenti del genio navale, quindici sottotenenti delle armi navali, due sottotenenti medici, quindici sottotenenti di commissariato militare marittimo e venti sottotenenti delle capitanerie di porto alla ferma volontaria di anni cinque.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 371;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di ufficiali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, sanitario M.M. (medici), di commissariato M.M. delle capitanerie di porto di complemento alla ferma di anni cinque prevista dall'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 371.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, sanitario M.M. (medici), di commissariato M.M. e delle capitanerie di porto di complemento che siano in servizio di leva alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, abbiano compiuto almeno tre mesi di servizio da ufficiale e abbiano tenuto buona condotta morale e civile.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno presentare all'autorità da cui dipendono per l'ulteriore inolto al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina, 5^a Divisione stato e avanzamento ufficiali - Roma, la domanda (vedasi allegato) in carta legale da L. 500, non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dall'autorità, da cui l'ufficiale dipende, che si pronuncia circa l'eventuale accoglimento.

Alla domanda dovranno essere allegati il certificato del titolo di studio, da cui risulti il voto riportato all'esame di laurea o all'esame di diploma o altri eventuali titoli in possesso dello interessato, che possono essere tenuti presenti per la formazione della graduatoria di merito.

La data di arrivo della domanda è quella che risulta dal bollo di ufficio dell'autorità a cui la domanda stessa viene presentata e non sarà ammessa altra prova in contrario.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'amministrazione militare marittima o presso altre amministrazioni.

Art. 4.

Il Ministro può escludere dal concorso, con decreto motivato, quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla ferma quinquennale.

Art. 5.

Il numero dei posti messi a concorso per i diversi Corpi è il seguente:

Corpo di stato maggiore	n. 60
Corpo del genio navale	» 25
Corpo delle armi navali	» 15
Corpo sanitario (ruolo medici)	» 2
Corpo di commissariato M.M. . .	» 15
Corpo delle capitanerie di porto	» 20

Per ogni Corpo la commissione di cui al seguente art. 6 forma una graduatoria di merito sulla base dei titoli in appresso indicati:

- a) durata del servizio prestato;
- b) note di qualifica;
- c) eventuali periodi di imbarco;
- d) titolo di studio;
- e) voto riportato agli esami di laurea o di diploma;
- f) altri eventuali titoli di merito connessi con l'attività di studio o professionali (diplomi di specializzazione, elogi, ecc.).

Art. 6.

La graduatoria di merito per i diversi Corpi è formata da apposita commissione nominata con decreto ministeriale.

Essa sarà composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello;

membri: due ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore;

segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa (senza voto).

Quando si valutano gli ufficiali dei Corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario M.M. (medici), di commissariato M.M., delle capitanerie di porto partecipa alla commissione un ufficiale superiore del rispettivo Corpo in sostituzione di un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore.

La commissione assegna i punti per la formazione delle graduatorie secondo i seguenti criteri:

per i titoli di cui alla lettera a) del precedente art. 5, un punto per ogni mese di servizio interamente prestato alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

per i titoli di cui alla lettera b) tre punti per ogni qualifica di «eccellente», due punti per ogni qualifica di «superiore alla media» e un punto per ogni qualifica di «nella media»;

per i titoli di cui alla lettera c), due punti per ogni due mesi (interamente prestati) di imbarco;

per i titoli di cui alla lettera d), due punti per la laurea;

per i titoli di cui alla lettera e), due punti per le lauree riportate con il massimo dei voti 110/110 o corrispondente) e due punti per i diplomi conseguiti con una media superiore a sette;

per i titoli di cui alla lettera f), un punto per ogni titolo (specializzazione, elogi, ecc.) che sia ritenuto di particolare valore per l'attività da svolgere.

Art. 7.

I primi concorrenti nell'ordine delle diverse graduatorie di cui ai precedenti articoli 6 e 7 fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso per ciascun Corpo saranno dichiarati vincitori e saranno ammessi alla ferma quinquennale.

Art. 8.

La ferma volontaria quinquennale decorre dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina.

Art. 9.

Gli ufficiali ammessi alla ferma di anni cinque possono chiedere di essere prosciolti. Il Ministro ha facoltà di ritardare lo accoglimento della domanda per motivi di servizio.

Il Ministro può disporre il proscioglimento della ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato la idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli è prosciolti dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

Art. 10.

Al termine della ferma di cinque anni ovvero in caso di proscioglimento per inabilità permanente al servizio incondizionato ovvero in caso di proscioglimento volontario dopo aver compiuto almeno tre anni di servizio dalla data di decorrenza della ferma stessa, gli ufficiali di cui ai precedenti articoli hanno diritto ad un premio di L. 100.000 per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, le frazioni di semestre superiori a tre mesi sono considerate come semestre intero.

Il premio di cui al primo comma, non compete agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

Art. 11.

Per quanto non previsto dalla legge 28 marzo 1968, n. 371, valgono per gli ufficiali ammessi alla ferma quinquennale le norme di stato e di avanzamento vigenti per gli ufficiali di complemento.

Art. 12.

Gli ufficiali di complemento in ferma quinquennale, che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nei ruoli speciali dei rispettivi Corpi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1971

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per la marina mercantile

ATTAGUILLÉ

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1971
Registro n. 37 Difesa, foglio n. 218

(Modello di domanda su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5^a Divisione (stato e avanzamento ufficiali) - ROMA

Io sottoscritto nato a il (provincia di) destinato a chiedo di essere ammesso al concorso per titoli per l'ammissione alla ferma di cinque anni di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 6 settembre 1971.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere in servizio di leva;

di avere prestato il seguente periodo di servizio:

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

- 1) certificato del titolo di studio con il voto riportato;
- 2) altri eventuali titoli.

il

Firma
(per esteso cognome e nome leggibili)

Visto: per l'autenticità della firma

(8108)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1970

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 10 settembre 1970;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Abelli Giovanni, nato a Casalvolone il 5 agosto 1929	punti 100 su 100
2. Andreassi Sergio, nato a Roma il 3 aprile 1928	» 100 »
3. Antinoro Angelo, nato a Ribera il 3 febbraio 1926	» 100 »
4. Cafforio Nicola, nato a Oriolo Romano (Viterbo) il 21 giugno 1925	» 100 »
5. De Cecco Luigi, nato a Lanciano il 7 marzo 1931	» 100 »
6. Gallo Modena Franco, nato a Torino il 5 marzo 1933	» 100 »
7. Maragliano Giuseppe, nato a Savona l'11 gennaio 1909	» 100 »
8. Martini Renato, nato a Montefano il 2 gennaio 1927	» 100 »
9. Pecorari Domenico, nato a Milano il 19 settembre 1934	» 100 »
10. Pisani Gregorio, nato a Roma il 25 luglio 1931	» 100 »
11. Stoppelli Ignazio, nato a Bari il 7 febbraio 1929	» 100 »
12. Millini Riccardo, nato a Trieste il 26 settembre 1930	» 98 »
13. Guacci Giovanni, nato a Lecce il 3 maggio 1931	» 96 »
14. Macchioni Bruno, nato a Firenze il 28 luglio 1932	» 96 »
15. Notarbartolo Villarosa Rodrigo, nato a Palermo il 26 settembre 1928	» 96 »
16. Ognissanti Ferdinando, nato a Rodi Garganico il 15 settembre 1932	» 96 »
17. Maggioni Giuseppe, nato a Besana Brianza il 13 giugno 1922	» 95 »
18. Marsico Silvano, nato a S. Pietro in Guarano il 20 giugno 1935	» 95 »
19. Prosdocimi Ugo, nato a Este il 31 luglio 1923	» 95 »
20. Stefanini Urbano, nato a Fano il 19 novembre 1932	» 95 »
21. Acerboni Francesco, nato a Milano il 26 aprile 1931	» 94 »
22. Alterocca Dante, nato a Terni il 28 settembre 1923	» 94 »
23. Bartolini Renzo, nato a Pisa il 7 gennaio 1927	» 94 »
24. Beretta Antonio, nato ad Ariano Polesine il 24 dicembre 1922	» 94 »
25. Chiara Franco, nato a Milano l'11 novembre 1923	» 94 »
26. Cigada Giorgio, nato a Milano il 18 agosto 1927	» 94 »
27. Brengola Michele Giuseppe, nato a Sannicandro Garganico il 16 luglio 1922	» 93 »
28. Caminiti Francesco, nato a Messina il 12 ottobre 1924	» 93 »
29. Catizone Filippo, nato a Catanzaro il 24 marzo 1932	» 93 »
30. Paladini Alfredo, nato a Napoli il 25 settembre 1930	» 93 »
31. Fortuna Arnaldo, nato a Noto (Siracusa) il 3 marzo 1932	» 92 »
32. Ianniruberto Achille, nato a Terlizzi il 18 luglio 1932	» 92 »
33. Malagoli Francesco, nato ad Angera il 24 ottobre 1926	» 92 »
34. Melica Francesco Ugo, nato a Casarano il 4 gennaio 1934	» 92 »
35. Mancuso Salvatore, nato a Palermo il 1 ^o agosto 1935	» 92 »
36. Pierini Luigi, nato a Gubbio il 23 marzo 1924	» 92 »
37. Russo Antonio, nato a Gioia Tauro il 28 ottobre 1925	» 92 »
38. Boscato Giuseppe, nato a Pomigliano d'Arco il 6 febbraio 1929	» 91 »

39. Gazzarrini Alessandro, nato a Venezia il 30 gennaio 1927	punti	91 su 100	79. Abate Vincenzo, nato ad Aversa il 20 settembre 1931	punti	86 su 100
40. Longo Guglielmo, nato a Baranissi il 29 maggio 1915	»	91 »	80. Agostinelli Jago, nato ad Ancona il 28 maggio 1920	»	86 »
41. Panciroli Giuseppe, nato a Bagnolo in Piano il 16 marzo 1931	»	91 »	81. Andria Marcello, nato a Cagliari il 25 novembre 1938	»	86 »
42. Crosigniani Pier Giorgio, nato a Ziano il 14 ottobre 1933	»	91 »	82. Bertoli Pier Eligio, nato a Genova il 9 gennaio 1930	»	86 »
43. Cagliero Lorenzo, nato a Castelnuovo Don Bosco (Asti) il 18 febbraio 1932	»	90 »	83. Cerrato Beniamino, nato a Roma il 9 luglio 1928	»	86 »
44. De Seta Gennarino, nato a Cetraro il 24 aprile 1934	»	90 »	84. Chisalè Enrico, nato a Genova il 31 agosto 1925	»	86 »
45. Ferleo Romano Cataldo, nato a Bologna il 12 novembre 1933	»	90 »	84 bis. Di Pietro Vincenzo, nato a Roma il 26 aprile 1924	»	86 »
46. Furnò Francesco, nato a Catania il 7 novembre 1918	»	90 »	85. Cimellaro Marco, nato a Seminara il 6 agosto 1931	»	86 »
47. Giangaspero Marcantonio, nato a Terlizzi il 9 ottobre 1926	»	90 »	86. Della Porta Mario, nato a Torino il 2 marzo 1926	»	86 »
48. Marone Achille, nato a Napoli il 3 luglio 1928	»	90 »	87. Durando Costantino, nato a Pradlevas (Cuneo) il 28 marzo 1926	»	86 »
49. Montanari Giorgio, nato a Foggia il 5 gennaio 1929	»	90 »	88. Lombardi Pierino, nato a Castenedolo il 4 gennaio 1932	»	86 »
50. Mossetti Carlo, nato a Casale Monferrato il 28 dicembre 1924	»	90 »	89. Marotta Natalizio, nato a Palazzolo Acreide il 1º gennaio 1935	»	86 »
51. Rossi Giorgio, nato a Pavia il 9 aprile 1930	»	90 »	90. Morandi Giuliano, nato a Pavia il 6 giugno 1933	»	86 »
52. Rossi Remo, nato a Beverino il 24 dicembre 1912	»	90 »	91. Muziarelli Antonio, nato a Piancastagnaio il 12 novembre 1917	»	86 »
53. Signorelli Innocenzo, nato a Milano il 10 marzo 1928	»	90 »	92. Papadia Salvatore, nato a Uggiano La Chiesa il 12 novembre 1924	»	86 »
54. Zecca Diego, nato a Sondrio il 23 novembre 1927	»	90 »	93. Spina Giancarlo, nato ad Ascoli Piceno il 12 settembre 1934	»	86 »
55. De Simone Gerardo, nato a Napoli il 9 giugno 1932	»	89 »	94. Viglione Costantino, nato a Melito di Napoli il 15 luglio 1922	»	86 »
56. Quarto Domenico, nato a Villa di Briano il 6 marzo 1932	»	89 »	95. Cappello Francesco, nato a Palermo il 13 giugno 1935	»	85 »
57. Accigliaro Giuseppe, nato a Gallo Grinzale d'Alba il 7 aprile 1922	»	88 »	96. Conti Mario, nato a Rimini il 1º aprile 1927	»	85 »
58. Apastasi Michele, nato a Trapani il 27 settembre 1921	»	88 »	97. D'Anna Angelo, nato a Roma l'11 novembre 1932	»	85 »
59. Bellincini Giacomo, nato a Bienna (Brescia) il 15 novembre 1929	»	88 »	98. Lombardi Antonio, nato a Troia il 1º ottobre 1924	»	85 »
60. Bertolino Luigi, nato a Novara il 26 luglio 1927	»	88 »	99. Maimone Gaetano, nato a Catania il 15 agosto 1924	»	85 »
61. Boemi Pietro, nato a Linguaglossa il 29 giugno 1926	»	88 »	100. Moschetti Santo, nato a Raddusa il 28 luglio 1928	»	85 »
62. Borrello Leopoldo, nato a Leonforte il 9 marzo 1923	»	88 »	101. Mazza Antonio, nato a Roma il 21 ottobre 1932	»	85 »
63. Calvo Carlo, nato a Floridia (Siracusa) il 9 dicembre 1929	»	88 »	102. Pianetti Francesco, nato a Urbino il 13 febbraio 1934	»	85 »
64. Cappetti Carlo Alberto, nato ad Arezzo il 29 aprile 1927	»	88 »	103. Scopetta Vincenzo, nato a Maratea il 4 febbraio 1931	»	85 »
65. D'Ambrosio Francesco, nato a Cerignola il 27 agosto 1934	»	88 »	104. Aquilina Francesco, nato a Roma il 22 dicembre 1935	»	84 »
66. Falagario Michele, nato a Bari il 20 febbraio 1936	»	88 »	105. Barone Salvatore, nato a Napoli il 13 agosto 1924	»	84 »
67. Finzi Carlo Franco, nato a Milano il 23 maggio 1932	»	88 »	106. Casali Lorenzo, nato a Savona il 9 novembre 1922	»	84 »
68. Giannelli Michele, nato a Triggiano il 3 gennaio 1924	»	88 »	107. Carazzone Piero, nato a Torino il 19 luglio 1929	»	84 »
69. Lena Giovanni, nato a Roma il 7 giugno 1931	»	88 »	108. Cioffi Albino, nato a Galatina il 29 marzo 1928	»	84 »
70. Monti Angelo, nato a Monti Beccaria il 12 dicembre 1922	»	88 »	109. Leone Alfonso, nato a Rocchette Sant'Antonio il 21 marzo 1923	»	84 »
71. Rendina Giuseppe, nato a Roma il 22 dicembre 1927	»	88 »	110. Levanti Salvatore, nato a Patti il 1º gennaio 1936	»	84 »
72. Russo Roberto, nato a Roma il 4 maggio 1934	»	88 »	111. Luciani Luciano, nato ad Arcola il 30 marzo 1926	»	84 »
73. Segata Lucio, nato a Trieste il 5 marzo 1936	»	88 »	112. Lucisano Francesco, nato a Villa San Giovanni il 16 maggio 1927	»	84 »
74. Serluca Francesco Paolo, nato ad Ariano Irpino il 13 marzo 1921	»	88 »	113. Mainero Carlo, nato a Sarezzano il 10 maggio 1931	»	84 »
75. Simonetta Raffaele, nato a Messina il 18 febbraio 1929	»	88 »	114. Marini Mendes, nato a Bodeno il 6 luglio 1929	»	84 »
76. Sonnino Sergio, nato a Roma l'11 settembre 1929	»	88 »	115. Marzetti Luigi, nato a Roma il 1º settembre 1935	»	84 »
76 bis. Bellomo Pietro, nato a Bari il 26 gennaio 1930	»	87 »	116. Mutti Pietro, nato a Sarezzano il 1º giugno 1913	»	84 »
77. Palmisano Antonino, nato a Castrovalvati il 29 marzo 1931	»	87 »	117. Ragonese Pietro, nato a Palermo l'11 ottobre 1931	»	84 »
78. Sanfilippo Gaetano, nato a Catania il 23 luglio 1920	»	87 »	118. Romeo Paolo, nato a La Spezia il 25 novembre 1928	»	84 »

119. Schubert Luigi, nato a Milano il 29 aprile 1933	punti	84 su 100	160. Desiato Giuseppe, nato ad Alatri il 22 febbraio 1926	punti	80 su 100
120. Taricco Giovanni, nato a Trinità il 5 dicembre 1914	"	84 "	161. Ferrari Vincenzo, nato a Bonifati il 15 settembre 1924	"	80 "
121. Carbone Maurizio, nato a Palma Campania il 4 dicembre 1934	"	83 "	162. Guida Angelo, nato a Siilo il 19 maggio 1924	"	80 "
122. Figliolini Marino, nato ad Avezzano il 1° gennaio 1931	"	83 "	163. Guida Carlo, nato a Napoli il 5 ottobre 1928	"	80 "
123. Parisi Stefano, nato a Monte Corvino Rovella il 18 ottobre 1924	"	83 "	164. Iacobucci Franceschino, nato a Colle d'Anchise il 19 agosto 1924	"	80 "
124. Ricevuto Corrado Giuseppe, nato a Trapani il 12 settembre 1930	"	83 "	165. Ingrassia Francesco, nato a Castelvetrano il 21 ottobre 1933	"	80 "
125. Rugiati Sergio, nato a Piombino il 14 aprile 1935	"	83 "	166. Marciani Alfredo, nato a Lanciano il 23 maggio 1925	"	80 "
126. Suppi Giorgio, nato a Schio il 1° settembre 1926	"	83 "	167. Massi Giambattista, nato a Figline Valdarno il 3 settembre 1932	"	80 "
127. Verrelli Domenico, nato a Turi il 24 settembre 1927	"	83 "	168. Patrono Donato, nato ad Avellino il 15 ottobre 1929	"	80 "
128. Accinelli Giuseppe, nato a Finale Ligure il 7 novembre 1933	"	82 "	169. Pezzuto Piero, nato a Genova Pontedecimo l'11 febbraio 1920	"	80 "
129. Ardillo Luigi, nato a Valenzano l'8 gennaio 1930	"	82 "	170. Rieppi Giorgio, nato a Prepotto il 1° maggio 1928	"	80 "
130. Bertone Carlo, nato a Caserta il 16 dicembre 1929	"	82 "	171. Rolfini Giulio, nato a Copparo il 25 novembre 1932	"	80 "
131. Camusi Rinaldo, nato a Piglio (Frosinone) il 18 maggio 1921	"	82 "	172. Ruozzi Berretta Luciano, nato a Perugia il 9 settembre 1930	"	80 "
132. Capria Vito, nato a S. Ferdinando (Reggio Calabria) il 4 gennaio 1931	"	82 "	173. Spalletta Gaetano, nato a Cosenza il 3 maggio 1928	"	80 "
133. Caragliano Antonino, nato a Furnari il 15 giugno 1932	"	82 "	174. Russo Pietro, nato a Gioia Tauro il 28 ottobre 1925	"	80 "
134. Cardona Albini Alberto, nato a Benevento il 4 ottobre 1926	"	82 "	175. Vamberi Vittorio, nato a Pescia il 3 novembre 1927	"	80 "
135. Chiaia Francesco Elvidio, nato a Turi il 22 ottobre 1931	"	82 "	176. Davide Luciano, nato a Caorle il 20 dicembre 1931	"	79 "
136. Citti Ugo, nato a Ventimiglia il 15 dicembre 1926	"	82 "	177. Furlan G. Pietro, nato a Tarzo il 10 luglio 1934	"	79 "
137. Di Tocco Michele, nato a Catanzaro il 20 gennaio 1925	"	82 "	178. Giannelli Aldo, nato a Sarezzano il 27 settembre 1929	"	79 "
138. Doria Miglietta Francesco, nato a Genova il 7 giugno 1924	"	82 "	179. Marino Francesco, nato a Bondeno il 6 luglio 1929	"	79 "
139. Mistò Alberto, nato a Milano il 2 ottobre 1932	"	82 "	180. Pavone Giuseppe nato a Trivento l'8 dicembre 1923	"	79 "
140. Rossignoli Ennio Sabino, nato a Foglia il 16 marzo 1933	"	82 "	181. Salomone Antonino, nato a Genova il 21 giugno 1929	"	79 "
141. Savignoni Riccardo, nato a Roma il 15 gennaio 1931	"	82 "	182. Szijarto Antonino, nato a Fiume il 22 luglio 1930	"	79 "
142. Sbriglio Vincenzo Santo, nato a Cannattini Bagni il 1° giugno 1931	"	82 "	183. Scarpellini Luciano, nato a Foligno il 5 marzo 1927	"	79 "
143. Tagliani Luigi, nato a S. Martino il 13 marzo 1931	"	82 "	184. Stura Luigi, nato a Genova Sampierdarena il 24 agosto 1923	"	79 "
144. Tanferna Marco, nato a Belluno il 30 novembre 1928	"	82 "	185. Ballarè Gianfranco, nato a Novara il 17 settembre 1922	"	78 "
145. Casale Carlo, nato a Filandari il 29 settembre 1930	"	81 "	186. Bianchi Germano, nato a Roma l'11 gennaio 1934	"	78 "
146. Cisternino Antonio, nato a Cisternino (Brindisi) il 2 settembre 1927	"	81 "	187. Cavezzale Cesare, nato a Mogadiscio il 17 settembre 1935	"	78 "
147. Curcio Sebastiano, nato a Tripoli (Libia) il 4 aprile 1934	"	81 "	188. Grechi Giuseppe, nato a Mercatino Conca il 15 ottobre 1932	"	78 "
148. De Leonardi Antonio, nato a Barletta il 28 gennaio 1929	"	81 "	189. De Vita Elio, nato a Gaeta (Latina) il 27 novembre 1920	"	78 "
149. Innamorati Gino, nato a Sarnano il 17 giugno 1926	"	81 "	190. Di Maro Luigi, nato a Napoli il 1° settembre 1925	"	78 "
150. Masucci Silvio, nato a Voltura Irpina il 14 settembre 1925	"	81 "	191. Montemagno Ugo, nato a Caltagirone il 9 agosto 1928	"	78 "
151. Musso Giuseppe, nato a Torino il 27 dicembre 1928	"	81 "	192. Niccolì Vittorio Saverio, nato a Nocera Ternese l'8 dicembre 1932	"	78 "
152. Tedeschi Vincenzo, nato a Campolattaro il 25 luglio 1933	"	81 "	193. Ottone Nilo, nato a Valenza il 26 aprile 1921	"	78 "
153. Vertechy Giuseppe, nato a Cassino il 6 giugno 1935	"	81 "	194. Revelli Emanuele, nato a Sanremo il 19 luglio 1925	"	78 "
154. Anselmi Guglielmo, nato a Roma il 13 marzo 1914	"	80 "	195. Rotteglio Sergio, nato a Bologna il 13 maggio 1924	"	78 "
155. Aondio Filippo, nato a Morbegno il 27 novembre 1922	"	80 "	196. Sparacino Giuseppe, nato a Modica il 2 aprile 1926	"	78 "
156. Bianchi Umberto, nato a Como il 2 ottobre 1934	"	80 "	197. Perretti Ferruccio, nato a Manduria il 5 luglio 1926	"	78 "
157. Cacciari Pietro, nato a Sciolze il 9 marzo 1934	"	80 "	198. Pulè Clemente, nato a Reggio Emilia il 29 giugno 1926	"	78 "
158. Cassano Francesco, nato a Carbonara di Bari il 3 luglio 1923	"	80 "	199. Zappalà Vincenzo, nato a Maletto il 29 ottobre 1923	"	78 "
159. Coletta Alessandro, nato a Paupisi (Benevento) il 16 gennaio 1929	"	80 "	200. Calvano Antonio, nato a S. Severo (Foggia) il 12 settembre 1931	"	77 "

201. Campobasso Michele Santo, nato a Triggiano (Bari) il 1º novembre 1934	punti	77 su 100	242. De Marini Marco, nato a Genova il 13 settembre 1933	punti	74 su 100
202. Capocasale Osvaldo, nato a Dipignano (Catanzaro) il 12 ottobre 1929	»	77 »	243. Di Croce Francesco, nato a New York il 12 novembre 1914	»	74 »
203. Gambotto Carlo Antonio, nato a Verga il 29 aprile 1934	»	77 »	244. Gualceri Corrado, nato a Bibbiano Reggio Emilia il 4 maggio 1932	»	74 »
204. Mazzarella Alberto, nato a Teramo il 6 giugno 1924	»	77 »	245. Lualdi Maria Giovanna, nata a Busto Arsizio il 31 marzo 1929	»	74 »
205. Piccolomini Adami Clementini Andrea, nato a Fermo il 24 ottobre 1920	»	77 »	246. Meo Raffaele, nato a Casamarciano il 24 febbraio 1925	»	74 »
206. Pugliatti Vincenzo, nato a S. Teresa di Riva il 22 agosto 1936	»	77 »	247. Misurale Francesco, nato a Lecce il 30 settembre 1926	»	74 »
207. Rosa Lino, nato a Roma il 31 maggio 1923	»	77 »	248. Notaris Giorgio, nato a Monte Porzio il 31 dicembre 1932	»	74 »
208. Trainito Gaetano, nato a Gela il 18 settembre 1928	»	77 »	249. Panetta Antonio, nato a Pisticci il 13 giugno 1920	»	74 »
209. Angelucci Carlo Alberto, nato a Cannara il 15 febbraio 1929	»	76 »	250. Pizzolon Giulio, nato a Villorba il 12 maggio 1930	»	74 »
210. Arezzi Bozao Ettore, nato a Santiago del Cile il 17 ottobre 1934	»	76 »	251. Rovere Francesco, nato a Genova l'11 febbraio 1930	»	74 »
211. Borsò Niccola, nato a Pisa il 9 ottobre 1934	»	76 »	252. Scala Salvatore, nato ad Ispica il 27 agosto 1925	»	74 »
212. Carone Tommaso, nato a Ciro il 14 maggio 1919	»	76 »	253. Blandamura Manlio, nato a Taranto il 1º ottobre 1921	»	73 »
213. Di Paola Massimo, nato a Roma il 18 marzo 1926	»	76 »	254. Calabò Giovanni, nato a Messina il 16 dicembre 1923	»	73 »
214. Fabbri Marco, nato a Ferrara il 15 novembre 1934	»	76 »	255. Cantoni Fermo, nato a Como il 24 maggio 1921	»	73 »
215. Falvella Guglielmo, nato a Salerno il 6 dicembre 1916	»	76 »	256. Conte Ortenzio, nato a Merano il 4 settembre 1931	»	73 »
216. Galioto Carmelo, nato a Bagheria l'8 novembre 1922	»	76 »	257. De Pasquale Camillo, nato a Messina il 21 aprile 1923	»	73 »
217. Giordano Anna, nata a Viterbo il 29 settembre 1934	»	76 »	258. Grassi Carlo, nato a Lecce il 6 agosto 1930	»	73 »
218. Grossi Filippo, nato a Milano il 16 agosto 1929	»	76 »	259. Mancini Alessandro, nato a Empoli il 2 novembre 1930	»	73 »
219. Iannaci Marcello, nato a Potenza il 29 giugno 1932	»	76 »	260. Mandruzzato Giampaolo, nato a Trieste l'11 novembre 1932	»	73 »
220. Pasquett Enrico, nato a Torre Pellice il 12 settembre 1914	»	76 »	261. Miccolis Nicola, nato a Castellana il 24 dicembre 1928	»	73 »
221. Pezzoli Carlo, nato a San Paolo il 17 agosto 1924	»	76 »	262. Paolantonio Angelino, nato a Sulmona il 28 novembre 1920	»	73 »
222. Rognoni Vittorio, nato a Milano il 14 aprile 1926	»	76 »	263. Sorrentino Vincenzo, nato a Cava dei Tirreni il 12 ottobre 1925	»	73 »
223. Roncuzzi Remo, nato a Cesena il 16 giugno 1925	»	76 »	264. Variati Gianvittorio, nato a Milano il 17 febbraio 1926	»	73 »
224. Rossi Tullio, nato a Messina il 3 febbraio 1923	»	76 »	265. Wierdis Tullio, nato a Napoli il 9 luglio 1928	»	73 »
225. Tommaso Lucrezio, nato a Pulsano il 6 dicembre 1926	»	76 »	266. Aguzzoli Romano, nato a Reggio Emilia il 5 gennaio 1926	»	72 »
226. Tulone Antonio, nato a Palermo il 24 ottobre 1926	»	76 »	267. Arrigoni Enrico, nato a Bozzolo il 12 ottobre 1926	»	72 »
227. Bellone Filippo, nato ad Imperia il 25 aprile 1933	»	75 »	268. Bacchi Roberto, nato a Merano il 30 ottobre 1929	»	72 »
228. Cavalli Piero, nato a Roma il 2 gennaio 1923	»	75 »	269. Baratta Antonio, nato a Langhirano Parma il 26 ottobre 1932	»	72 »
229. Colla Giuseppe, nato ad Agliè il 13 agosto 1927	»	75 »	270. Ciampi Piergiuliano, nato a Cascina il 22 gennaio 1930	»	72 »
230. Consiglio Giancarlo, nato a Roma il 28 ottobre 1935	»	75 »	271. Costantini Luigi, nato ad Orsogna il 21 ottobre 1923	»	72 »
231. Dorato Procolo, nato a Pozzuoli l'11 luglio 1932	»	75 »	272. Daconto Michele, nato a Giovinazzo il 29 marzo 1927	»	72 »
232. Forchini Giovanni Battista, nato a Calcio il 3 novembre 1933	»	75 »	273. Dattino Rino, nato a Siena il 21 marzo 1927	»	72 »
233. Lentsch Roberto, nato a Bronzolo il 22 agosto 1926	»	75 »	274. Diversi Francesco, nato a Roma il 2 agosto 1932	»	72 »
234. Morelli Francesco, nato a S. Maria Capua Vetere il 20 settembre 1934	»	75 »	275. Ferro Elio, nato a Francica il 13 febbraio 1929	»	72 »
235. Albano Salvatore, nato a L'Aquila il 19 febbraio 1932	»	74 »	276. Fiumara Dicgo, nato a Napoli il 26 agosto 1933	»	72 »
236. Belgeri Roberto, nato a Milano il 23 luglio 1933	»	74 »	277. Guercio Giovanni, nato a Vietri di Potenza il 9 settembre 1927	»	72 »
237. Bignami Piero, nato a Milano il 21 luglio 1934	»	74 »	278. Antonello Lauro, nato a Treviso il 17 novembre 1927	»	72 »
238. Buccheri Benedetto, nato a Palermo il 17 ottobre 1923	»	74 »	279. Lucchetti Angelo, nato a Roma il 14 dicembre 1932	»	72 »
239. Capaldo Gaetano, nato a Nocera Inferiore il 23 giugno 1919	»	74 »	280. Nardone Girolamo, nato a Gravina di Puglie il 10 ottobre 1926	»	72 »
240. Carnazzi Giuseppe, nato a Bergamo il 9 settembre 1920	»	74 »	281. Pachi Antonio, nato a Catanzaro l'11 settembre 1931	»	72 »
241. Crocc Carlo, nato a Milano il 12 ottobre 1930	»	74 »	282. Palladino Giuseppe, nato a S. Maria Capua Vetere il 1º agosto 1925	»	72 »

283. Perotti Giovanni, nato a S. Benedetto del Trento l'11 gennaio 1917	punti	72	su 100
284. Pozzati Tonino, nato a Comacchio il 9 settembre 1931	»	72	»
285. Radicchi Rino, nato a Roccastrada il 17 febbraio 1918	»	72	»
286. Rigacci Paolo, nato a Roma il 5 febbraio 1928	»	72	»
287. Ruggeri Eugenio, nato a Suisio il 2 ottobre 1935	»	72	»
288. Rutigliano Agostino, nato a Bitetto il 19 settembre 1933	»	72	»
289. Scolarici Leopoldo, nato a Messina il 24 ottobre 1936	»	72	»
290. Boschini Francesco, nato a Guastalla il 15 novembre 1926	»	71	»
291. Ferreri Agostino, nato a Canicattì il 27 aprile 1932	»	71	»
292. Giocoli Nacci Gerardo, nato a Bari il 6 agosto 1925	»	71	»
293. Magurno Giuseppe, nato a Diamante il 15 aprile 1927	»	71	»
294. Mantegna Gino, nato a Gioiosa Ionica il 24 febbraio 1924	»	71	»
295. Roccapalumba Domenico, nato a Verona il 12 agosto 1930	»	71	»
296. Salmè Alberto, nato a Bologna il 20 settembre 1929	»	71	»
297. Scarzerle Vittorio, nato ad Ispica il 27 agosto 1925	»	71	»
298. Biaachi Fausto, nato ad Abbiategrasso il 23 aprile 1923	»	70	»
299. Bruno Leonida, nato a Melilli l'11 maggio 1922	»	70	»
300. Denaro Giuseppe, nato a Messina il 16 dicembre 1935	»	70	»
301. Faraci Giuseppe, nato a Palermo l'11 aprile 1916	»	70	»
302. Francesconi Ermanno, nato a Faenza il 19 aprile 1930	»	70	»

303. Gallotta Angelo Orazio, nato a Bernardo il 2 luglio 1933	punti	70	su 100
304. Giacomelli Paolo, nato a Padova il 2 agosto 1929	»	70	»
305. Iurlaro Francesco, nato a Taranto il 23 agosto 1928	»	70	»
306. Jamile Achille, nato a Celempa Valforte il 17 agosto 1923	»	70	»
307. Lombardo Antonino, nato a Catania l'11 febbraio 1918	»	70	»
308. Macciò Salvatore, nato a Cagliari il 20 aprile 1921	»	70	»
309. Maffioli Gianfranco, nato a Comerio il 15 agosto 1935	»	70	»
310. Massone Giuseppe, nato ad Asti il 24 marzo 1924	»	70	»
311. Merialdi Adelchi, nato a Roma il 1º gennaio 1933	»	70	»
312. Militello Luigi, nato a Salerno il 23 novembre 1931	»	70	»
313. Narducci Ugo, nato a Perugia il 9 maggio 1921	»	70	»
314. Pacilli Leonardo, nato a Mansfredonia il 4 maggio 1934	»	70	»
315. Perricone Gaspare, nato a Cagliari il 15 luglio 1926	»	70	»
316. Restivo Francesco, nato a Furci Siculo il 10 gennaio 1932	»	70	»
317. Sechi Tommaso, nato a Tempio Pausania il 15 agosto 1926	»	70	»
318. Sfondrini Bernardo, nato a S. Colombano al Lambro il 13 febbraio 1926	»	70	»
319. Volpi Italo, nato a S. Egidio alla Vetrata il 9 febbraio 1925 . . .	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1971

(7894)

Il Ministro: MARIOTTI

ANTONIO SESSA, *direttore*

ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.